

REGIONE MARCHE
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

GRUPPO C
CATEGORIA D – FUNZIONARIO TECNICO
SPECIALISTA

1. Le disposizioni di cui all'art. 1-sexies del DL 55/2018, successivamente integrato e modificato e convertito definitivamente con Legge n. 130 del 16/11/2018 si applicano:
 - a) Esclusivamente agli edifici nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..
 - b) Agli edifici danneggiati dalla crisi sismica a far data dal 24/08/2016 in tutti i Comuni delle Regioni interessate dalla stessa crisi sismica.
 - c) A tutti gli edifici del territorio nazionale.

2. Ai sensi del comma 13 dell'art. 6 (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata) del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte:
 - a) Nell'elenco, tenuto dalla Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..
 - b) Nell'elenco degli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, tenuto dal Comune.
 - c) Nell'elenco delle imprese edili tenuto dall'Associazione Nazionale dei Costruttori (ANCE) nazionale.

3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata) del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., il contributo concesso è al netto:
 - a) Dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..
 - b) Di contributi pubblici percepiti dall'interessato sullo stesso immobile od altro di proprietà a seguito della crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009.
 - c) Dei contributi per gli espropri per gli interventi di protezione civile comunale e regionale.

4. L'articolo 4 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 100 del 09/05/2020 disciplina i compiti del professionista. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art.12-bis del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge la conformità urbanistica del progetto attraverso la presentazione di specifica documentazione. Tra tale specifica documentazione è richiesto in particolare:
 - a) Copia dell'ultimo titolo edilizio del fabbricato oggetto dell'intervento, comunque risultante per atto pubblico ovvero un'attestazione che la costruzione dell'edificio è anteriore alla data del 1° settembre 1967 o del 17 agosto 1942 per gli immobili edificati nei centri abitati ove all'epoca prescritto un titolo edilizio.
 - b) Copia dell'ultimo titolo edilizio del fabbricato oggetto dell'intervento, comunque risultante per atto pubblico ovvero un'attestazione che la costruzione dell'edificio è posteriore alla data del 1° settembre 1967 o del 17 agosto 1942 per gli immobili edificati nei centri abitati ove all'epoca prescritto un titolo edilizio.
 - c) L'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione e consolidamento degli edifici o al ripristino con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti, in nessun caso alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

5. Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 59/2018 s.m.i., nel caso di controlli relativi ai decreti di concessione dei contributi adottati nel mese antecedente il sorteggio e per i quali non siano ancora iniziati i relativi lavori, gli Uffici speciali per la ricostruzione verificano, in particolare, la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) L'esatta individuazione del livello operativo verificando gli stati di danno e i gradi di vulnerabilità dichiarati con l'effettivo stato dei luoghi.
 - b) La rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori.
 - c) La corretta presentazione della documentazione di fine lavori.
6. Secondo l'Allegato 1 all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 44/2017, come si può intervenire per ridurre la vulnerabilità legata al pericolo di ribaltamento degli elementi di tamponatura?
 - a) Fasciando i nodi trave-pilastro.
 - b) Realizzando delle cornici tra la tamponatura e i telai strutturali con fasce di materiali fibrorinforzati.
 - c) Rinforzando all'intradosso i solai con fasce di materiali FRCM.
7. Con riferimento all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017, un "Livello Operativo" L3 può scaturire dalla combinazione:
 - a) Stato di Danno 2 e Vulnerabilità Bassa.
 - b) Stato di Danno 3 e Vulnerabilità Alta.
 - c) Stato di Danno 1 e Vulnerabilità Bassa.
8. Ai sensi del comma 4, dell'art. 6 (Modalità di calcolo del contributo) dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., i costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell'Allegato n. 1 alla stessa Ordinanza. Per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L4 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A. il costo parametrico è incrementato:
 - a) Del 2%.
 - b) Del 10%.
 - c) Del 20%, se edificio singolo.
9. Ai sensi dell'articolo 15 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i, in presenza di un aggregato edilizio, il contributo è determinato:
 - a) In relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato.
 - b) In relazione al solo livello operativo del fabbricato con maggiore superficie.
 - c) In relazione al livello operativo corrispondente allo stato di danno non superiore al gravissimo.
10. Agli effetti della Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 7 aprile 2017, n. 19 e s.m.i. si intende per "aggregato edilizio":
 - a) Un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica.
 - b) Un insieme di almeno cinque edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica.
 - c) Un insieme di almeno otto edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica.
11. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 7 aprile 2017, n. 19 e s.m.i. nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere

ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse:

- a) Nel limite del 30% rispetto al contributo inizialmente concesso.
- b) Nel limite del 15% rispetto al contributo inizialmente concesso.
- c) Nel limite del 5% rispetto al contributo inizialmente concesso.

12. Agli effetti della Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 14 dicembre 2016, n. 8 e s.m.i. per «pertinenze» si intendono:

- a) Gli spazi interni all'edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,80, nonché i locali interni all'edificio di uso comune, quali androni d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale.
- b) Gli spazi interni all'edificio che, non individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,20, nonché i locali interni all'edificio di uso comune, quali androni d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale.
- c) Gli spazi interni all'edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, hanno i requisiti atti a trasformare un sottotetto non abitabile in una mansarda abitabile, limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,20.

13. Ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/01 e s.m.i., ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare singoli edifici o singole porzioni della costruzione che siano:

- a) Funzionalmente autonomi.
- b) Prive del certificato di collaudo statico.
- c) Subordinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ma con l'impegno del proprietario a realizzarli entro tre anni dal certificato di ultimazione lavori.

14. Ai sensi dell'art. 85 del DPR 380/01 e s.m.i., quali sono le azioni sismiche da considerare nella progettazione e costruzione di un edificio in zona sismica?

- a) Solo le azioni verticali e orizzontali e il momento torcente.
- b) Azioni verticali e orizzontali, momenti torcenti e momenti ribaltanti.
- c) Solo le azioni orizzontali e verticali.

15. Il punto 11.1 lettera C) delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 stabilisce che i materiali e i prodotti per uso strutturale, per poter essere accettati in cantiere, devono necessariamente:

- a) Possedere esclusivamente una Valutazione Tecnica Europea (ETA).
- b) Essere conformi alle Norme USA - ACI.
- c) Possedere la marcatura CE o un Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

16. Ai sensi dell'art. 146 del D.lgs d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 l'autorizzazione è efficace per un periodo:

- a) Di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
- b) Di un anno, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
- c) Di 10 anni.

17. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera a), dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., cosa si intende per "immobile ad uso produttivo"?
- L'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese operanti nei settori di cui all'art. 1, comma 2, della stessa Ordinanza, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici.
 - L'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, solo nel caso in cui sia costituito da una sola unità immobiliare al cui interno opera un'impresa rientrante nei settori di cui all'art. 1, comma 2 della stessa Ordinanza, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici.
 - L'edificio privo di autonomia strutturale e tipologica.
18. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-ter, primo periodo dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i per gli interventi di ricostruzione degli edifici produttivi gravemente danneggiati o distrutti di cui all'art. 1, comma 2-ter, ultimo periodo della stessa Ordinanza, eseguiti in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico ad ospitare l'edificio stesso, come vengono determinati i costi ammissibili a contributo?
- Sono determinati sul minore degli importi risultanti dalla comparazione tra il costo dell'intervento di ricostruzione ed il costo convenzionale relativo al livello operativo attribuito all'edificio esistente danneggiato, ai sensi della tabella 6 dell'allegato 2. dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i.
 - Sono determinati sul maggiore degli importi risultanti dalla comparazione tra il costo dell'intervento di ricostruzione ed il costo convenzionale relativo al livello operativo attribuito all'edificio esistente danneggiato ai sensi della tabella 6 dell'allegato 2. dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i..
 - Sono determinati sul costo dell'intervento di ricostruzione relativo a livello operativo minore di L4, riferito all'edificio esistente danneggiato ai sensi della tabella 6 dell'allegato 2. dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i..
19. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 2, lettera d) dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i, quali sono le caratteristiche che deve avere un edificio in caso di acquisto per delocalizzarvi definitivamente l'attività produttiva?
- L'edificio da acquistare deve essere: esistente, agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, ubicato solo in comune limitrofo.
 - L'edificio da acquistare deve essere: esistente, agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attività produttiva, come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.
 - L'edificio deve essere equivalente per sagoma e volume a quello preesistente ubicato solo nei comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2bis del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i. (cratere sismico).
20. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 68/2018 e s.m.i., quando è consentito derogare al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici?
- Sempre.
 - Nei soli limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il rispetto della normativa antisismica.
 - Nei soli limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il rispetto della normativa sul benessere degli animali.

21. Come si caratterizza il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato?
- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di danaro o di altra cosa mobile altrui avendone, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità.
 - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro od altra utilità giovandosi dell'errore altrui.
 - Il conseguimento indebito, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.
22. Ai sensi della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. che cosa si intende per diritto di accesso?
- Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
 - Il diritto del cittadino ad essere informato sulla attività della pubblica amministrazione.
 - Il diritto dei gestori di beni o servizi pubblici di poter visionare i dati e i documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c'è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti.
23. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la soglia di rilevanza comunitaria ai fini dell'applicazione del medesimo decreto legislativo, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, è:
- Euro 214.000,00.
 - Euro 1.000.000,00.
 - Non esiste una soglia minima.
24. Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro:
- Mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
 - Mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
 - Mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
25. L'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., definisce i soggetti attuatori per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 14, comma 1 dello stesso decreto legge. In tale contesto rientrano anche le Università?
- Sì, ma solo nel caso di immobili adibiti ad attività didattiche.
 - No mai.
 - Sì, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
26. Come sono disciplinate ai sensi dell'art. 32 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i. le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche sulla ricostruzione pubblica tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario per la ricostruzione, i Presidenti di Regione-vice commissari e le centrali uniche di committenza?
- Mediante accordi.
 - Mediante ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.

- c) Mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
27. Gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e di quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico, secondo l'art. 7 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i.:
- devono conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
 - devono conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni solo nel caso di danni gravi.
 - devono conseguire la riparazione del danno con rafforzamento locale.
28. L'art. 2 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 33/2017 e s.m.i., disciplina l'attività di progettazione degli edifici scolastici. In particolare, il comma 9, dispone che, al fine di assicurare l'applicazione alle procedure di cui al suddetto articolo delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del decreto legge n.189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n.229/2016 e s.m.i., e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 28 dicembre 2016, il Commissario Straordinario provvede a:
- Tutti gli adempimenti di competenza della Centrale Unica di Committenza, come specificati nel sopra menzionato Accordo, anche avvalendosi degli Uffici Speciali per la ricostruzione.
 - Tutti gli adempimenti di competenza della Centrale Unica di Committenza, come specificati nel sopra menzionato Accordo, anche avvalendosi del Provveditorato delle Opere Pubbliche Regionale.
 - Eseguire controlli a campione sulle procedure di gara per l'affidamento degli incarichi di progettazione di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., al fine di sottoporre gli atti alla valutazione dell'ANAC, che ne dovrà verificare il rispetto dei principi di legalità e trasparenza.
29. L'art. 7 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 56/2016 e s.m.i., disciplina le modalità di ammissione a contributo degli edifici ad uso pubblico ricompresi nei Piani delle opere pubbliche approvati con ordinanze commissariali, qualora contengano unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata. In particolare il comma 2 del succitato art. 7, dispone che:
- Al fine di mantenere l'unitarietà del progetto, agli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico si procede sempre secondo le procedure previste dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione degli edifici privati adibiti ad uso pubblico, indipendentemente dalla predominanza o meno della proprietà pubblica rispetto a quella privata.
 - Al fine di mantenere l'unitarietà del progetto, agli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico si procede sempre secondo le procedure previste dall'art. 14 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i e dalle ordinanze che approvano i Piani delle opere pubbliche, indipendentemente dalla predominanza o meno della proprietà pubblica rispetto a quella privata.
 - Ferma restando l'unitarietà del progetto, agli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico si procede:
 - secondo le procedure previste dall'art. 14 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i e dalle ordinanze che approvano i Piani delle opere pubbliche, allorché la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il

50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'intero edificio;

- secondo le procedure previste dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione degli edifici privati adibiti ad uso pubblico, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio.

30. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 57/2018 recante la disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., e la regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie, all'art. 2, comma 1, individua le funzioni tecniche rientranti nella ripartizione dell'incentivo. Tra queste risulta esclusa:

- a) L'attività di progettazione.
- b) L'attività di verifica della progettazione.
- c) L'attività di responsabile unico del procedimento.

REGIONE MARCHE
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

